



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 8 ottobre 2013

Ns. Prot. n. 1806

AL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
c. a. Sig. Sindaco dott. Enio Pavone
Piazza della Repubblica
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

AL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
c. a. dott.ssa Rosaria Ciancaione
Piazza della Repubblica
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Oggetto: Avviso pubblico stipula contratto a tempo determinato “funzionario tecnico progettista” part – time cat. “D”.

Nel riscontrare la nota di codesto Ente n° 23949 del 30.09.2013 inerente l’oggetto ed a firma della dott.ssa Rosaria Ciancaione, ci permettiamo di porre l’evidenza su alcuni punti.

L’avviso pubblico del 10.09.2013 cita, letteralmente al primo capoverso, “stipula del contratto a tempo determinato di diritto pubblico per il posto di Funzionario tecnico progettista”.

Nel penultimo capoverso è detto, sempre letteralmente, “in relazione alle esigenze legate al miglior funzionamento del servizio di progettazione urbanistica”.

Orbene, sulla scorta delle locuzioni sopra riportate questo Ordine ha ravvisato la non congruenza del bando con il richiamato comma 8 dell’art. 91 d. Leg.vo 163/2006, che in concreto vieta di aggirare le condizioni dettate dai commi precedenti dello stesso articolo, e cioè di mascherare incarichi di progettazione ecc. “a mezzo di contratti a tempo determinato”.

La convinzione è ancor più rafforzata dalla circostanza che il posto è “al di fuori della dotazione organica”, e che quindi la denominazione di “Funzionario tecnico progettista” non deriva da una precisa definizione contenuta nella pianta organica dell’Ente, ma possa derivare dall’intento preciso di assumere un tecnico per farlo progettare.

Inoltre la progettazione che si desume s’intenda far svolgere riguarda la “progettazione urbanistica”, declinata dalla dott.ssa Ciancaione come “**attività di gestione della progettazione relativa ad atti di pianificazione generale**” di difficile comprensione.


Infine, rilevata la sottoscrizione della comunicazione da parte della Dirigente di ragioneria, a margine della presente, dobbiamo altresì rilevare che sulla base di tali presupposti al professionista prescelto sarà inibita qualsiasi partecipazione alla suddivisione della incentivazione di cui al comma 6 dell’art. 92 del citato decreto così come costantemente ribadito dalla stessa Corte dei Conti.

In calce sono riportate alcune sentenze sulla questione.

In definitiva, al di là di nostre interpretazioni e di definizioni contenute nel bando, quello che conta sono i compiti che realmente l'assumendo "Funzionario tecnico progettista" andrà a svolgere nel suo lavoro all'interno del Comune.

Su quest' ultimo aspetto l'Ordine degli Ingegneri presterà la consueta attenzione.

Cordiali saluti.



A seguire gli estratti

Parere Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania 10/4/2013 n. 141 Opere pubbliche - Incentivi progettazione - Disciplina ex art. 92 dlgs. 163/2006 - Ambito di applicazione - Va riferito esclusivamente al settore dei lavori pubblici.

L'esclusivo riferimento ai lavori pubblici dell'art. 90 D.Lgs d.lgs.163/06, induce a ritenere che l'art. 92, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'art.92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito " .. tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto ... " e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse". La tassatività della normativa de qua e le ulteriori considerazioni di ordine sistematico e storico , inducono a ritenere che l'ambito di applicazione del citato art. 92, ivi compreso il comma 6 (e quindi con riferimento anche alla più generale attività di pianificazione), è esclusivamente limitato all'attività progettuale e tecnico – amministrative ad essa connesse di opere e lavori pubblici, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ad altre tipologie di prestazioni.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania 13/3/2012 n. 67 Appalti pubblici - Servizi e forniture - Progettazione - Incentivo di progettazione - Inammissibilità - Ragioni

La tassatività della normativa sugli incentivi di progettazione deve far ritenere che l'ambito di applicazione dell'art. 92 c. 5 è esclusivamente limitato all'attività progettuale di opere e lavori pubblici e alle attività tecnico – amministrative ad essa connesse, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ai contratti di servizio o di forniture, né ad altre tipologie di prestazioni. L'art. 279 (rubricato: Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione) non detta alcuna previsione sulla spettanza del compenso incentivante, non richiamando né in via diretta, né in via indiretta l'art. 92 del codice, conformemente al noto brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".

Deliberazione n. 243/2013 Corte dei Conti Regione Emilia Romagna

Preliminarmente, è necessario analizzare l'art. 92, comma 6 del d. lgs. 16 aprile 2006, n. 163, rubricato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" , che disciplina gli incentivi alla progettazione interna prevedendo che "il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

Gli incentivi *de quibus*, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, hanno la finalità di incoraggiare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ad eseguire attività di progettazione internamente agli uffici, allo scopo di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbliche. La previsione pone una deroga al principio generale della onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, pertanto, dev'essere interpretata restrittivamente.

Sulla questione non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento in materia, ormai consolidato, che emerge da pareri resi da diverse Sezioni regionali di controllo di questa Corte, nel senso che il riferimento ad un "atto di pianificazione", operato del richiamato art. 92, comma 6 d.lgs. 163/2006, è da intendersi come limitato ai soli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche, e non anche ad atti di pianificazione generale, quali possono essere la redazione del piano regolatore o di una variante generale (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 30 agosto 2012, n. 290 e Sezione regionale di controllo Campania, 10 aprile 2013, n. 141). Gli atti di pianificazione generale, infatti, costituiscono diretta espressione dell'attività istituzionale dell'ente e non giustificano la deroga al principio di onnicomprensibilità della retribuzione. Per una disamina più approfondita delle ragioni di diritto sottostanti a tale interpretazione, si rimanda alle deliberazioni citate.

Delibera n. 459/2012 Corte dei Conti Regione Toscana

Nel merito del primo quesito, l'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: *"Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, (...) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto"*.

La Sezione si è già espressa sull'argomento, con deliberazione n. 213/2011 (come ricordato dall'ente richiedente) e ancor più di recente con deliberazione n. 389 del 27 novembre 2012, nella quale ha chiarito che, a parere del collegio, *"un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato mentre l'art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'art. 92, c1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'art.92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito <tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto" e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse"* riprendendo anche un parere di altra sezione della Corte dei conti (deliberazione Piemonte n. 290 del 30 agosto 2012), che, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, recita: *"La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente"*.